



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato al decreto del Presidente della Regione n. 116 del 15.12.2006

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Scioglimento del consiglio comunale di Tinnura e nomina del commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Tinnura è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Giovanni Antonio Soro.

Successivamente la Corte d'Appello di Cagliari, pronunciandosi in ordine all'azione popolare promossa dal prefetto di Nuoro ex art.70 del D. Lgs 267/2000, con sentenza n.349/2006 del 24 novembre 2006, ha dichiarato il sig. Giovanni Antonio Soro decaduto dalla carica di sindaco del comune di Tinnura, perchè ineleggibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo, avendo già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Dalla sentenza di primo grado risulta inoltre che il prefetto di Nuoro, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2005 e pertanto, quando ancora competente in materia, con diffida del 3 agosto 2005 aveva invitato il consiglio comunale di Tinnura a rilevare entro venti giorni la causa di ineleggibilità del Sindaco Soro. Il consiglio comunale, pur ritenendo sussistente la causa di ineleggibilità, aveva ritenuto però di non poterla censurare direttamente in quanto non rientrante tra le ipotesi richiamate dall'art. 41 del D.Lgs 267/2000 ed ha reiterato la convalida dell'elezione del sindaco. Con tale pronunciamento il consiglio comunale di Tinnura ha persistito nella violazione di legge per la quale era intervenuta la diffida del prefetto di Nuoro.

Si precisa peraltro che la decisione del consiglio comunale di reiterare la convalida dell'elezione del sindaco non può in alcun modo essere giustificata con il richiamo alle previsioni dell'art.41 del decreto legislativo 267/2000 come, in maniera incontrovertibile, ha sancito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 11895/06 del 12 aprile 2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Determinatasi, pertanto, l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo, per gravi e persistenti violazioni di legge, prevista dall'art. 141, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n.267/2000 si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, come integrata e modificata dalla legge regionale 1° giugno 2006, n.8, lo scioglimento del consiglio comunale di Tinnura con la conseguente nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Natale Marras, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore

Gian Valerio Sanna